

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia: | FISCO | | |  |
| Protocollo: | 2003011 | Data: | 25.02.2011 | |
| Oggetto: | COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2010 | | | |

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2010

Gentile Associato,

Le ricordiamo che anche quest'anno, entro lunedì 28 febbraio 2011 deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la "Comunicazione annuale dati I.V.A.", prospetto contenente i dati annuali I.V.A. relativi all' anno 2010.

Il modello di comunicazione annuale dati IVA, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'anno 2010 è quello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 4275/2011 del 17 gennaio 2011.

Il modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Il modello di comunicazione annuale dati IVA si compone di due facciate:

- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene, al di sopra del riquadro, i campi relativi agli elementi identificativi del contribuente, che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.

I dati richiesti nella comunicazione dati sono:

- l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'Iva;
- l'ammontare delle operazioni intracomunitarie;
- l'ammontare delle operazioni esenti (rientrano i corrispettivi relativi all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, totalizzatori e scommesse, sono esclusi gli incassi non soggetti ai sensi dell'art.74 del dpr 633/72) e non imponibili;
- l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni effettuate senza pagamento dell'IVA in Dogana;
- l'imposta esigibile e quella detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Nella comunicazione non va tenuto conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio di fine anno, come ad esempio il calcolo definitivo del pro-rata.

Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno in cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati, in linea generale, i titolari di partita Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo o non siano tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva:

- a) le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento, anno 2010, un volume d'affari inferiore o uguale a 25.000,00 Euro, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- b) le Agenzie, sia ditte individuali che società, che per l'anno solare 2010, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'articolo 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'articolo 19-bis2. L'esonero non si applica qualora siano state registrate operazioni intracomunitarie;
- c) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- d) da quest'anno i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla nuova normativa sulle compensazioni dei crediti IVA, che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio.

La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione o l'invio di comunicazioni integrative o rettificative (i dati definitivi saranno correttamente esposti in dichiarazione annuale).

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 Euro.

L'intermediario abilitato, incaricato della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera;
- rilasciare, altresì, al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale del modello di comunicazione dati IVA ed alla restante documentazione.

Distinti saluti.

per ASSOSNAI
il Consulente fiscale
(dott. rag. Carlo Scardovelli)